



ODG

N. 697

Aggiornamento della Legge Regionale 25/1994 recante «Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali.»

Presentato da:

SACCO SEAN (primo firmatario) 30/11/2021, MARTINETTI IVANO 30/11/2021, DISABATO SARAH 30/11/2021

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 30/11/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: *Aggiornamento della Legge Regionale 25/1994 recante "Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali."*

Premesso che:

- la Regione Piemonte in merito alle concessioni per la ricerca e coltivazione di acque minerali e termali, fa riferimento alla L.r. 25/1994 recante "*Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali*";
- la L.r. 25/1994 stabilisce sia la durata che le modalità di determinazione dei permessi di ricerca e concessione per acque minerali e termali, in particolare il TITOLO II della norma detta le fattispecie per la concessione (domanda di concessione, rilascio e contenuto della concessione, principi sulle domande in concorrenza, modifiche agli atti, durata della concessione, obblighi, pertinenze, dichiarazione pubblica utilità, ipoteca e fallimento concessionario);
- in particolare si nota che la norma è stata aggiornata, ma non in modo sostanziale, nel 1997, 2012 e 2015, con semplici adeguamenti di carattere procedurale.
- le concessioni termali, prima della revisione Costituzionale del Titolo V, erano materia concorrente tra Stato e Regioni, ma lo Stato decentrava comunque la materia affidando alle stesse Regioni la possibilità di legiferare in merito, come avvenuto in Piemonte nel 1994 con L.r. 25;
- successivamente l'aggiornamento del Titolo V della Costituzione, la materia risulta essere tra quelle residuali e quindi affidate alle Regioni, che in ogni caso deve fare riferimento agli interventi legislativi dello Stato in quanto:
 - sulla materia delle acque minerali e termali vi sono interessi pubblici di rango superiore che necessitano di una tutela unitaria da parte dello Stato (è il caso delle cosiddette materie trasversali, come sono la tutela dell'ambiente e la concorrenza);

- alcuni profili della materia afferiscono ad ambiti, come la salute e l'alimentazione, rientranti tra le competenze concorrenti, per i quali lo Stato stabilisce i principi – per via del recepimento di norme comunitarie – cui le regioni devono conformarsi;
- allo Stato è riconosciuto il potere sostitutivo, anche preventivo, nei confronti delle regioni per l'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza.

Considerato che:

- l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 2006/123/CE, così detta "Bolkestein", recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59;
- il decreto legislativo 59/2010 su menzionato reca all'articolo 1 (Oggetto e finalità) *"Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale."*, tra cui quindi sono ricomprese anche le attività di utilizzazione delle acque minerali e termali nei limiti interpretativi stabiliti dalla Legge 27 dicembre 2017, n.205;
- lo stato ha emanato il così detto Testo Unico Ambientale con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"Norme in materia ambientale"*;
- il decreto legislativo 152/2006 contiene al suo interno specifici riferimenti alla gestione delle acque minerali e termali:
 - Art.101, comma 7 *"salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:[...] f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore."*;
 - Art. 102 recante *"scarichi di acque termali"*;
 - Art. 124, comma 5 *"Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito."*;

- Art.144, comma 5 *“Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.”*.
- il testo unico sull’ambiente incide anche sulla parte che riguarda la durata delle concessioni con l’articolo 96 comma 8 in cui viene sancito il principio generale della “temporaneità” di tutte le concessioni, la cui durata massima è stabilita in 30 anni, come confermato dalla Corte Costituzionale che ha interpretato la norma in modo estensivo la norma dopo il ricorso effettuato dalle Regioni su un presunto sfornamento delle competenze in materia termale;
- attualmente la Regione Piemonte delega le funzioni in materia di acque minerali e termali alle Provincie con l’articolo 2 comma 4 della L.r 23/2015;
- a delega ha indubbiamente causato la perdita del know how in capo agli uffici regionali e caricato di ulteriori adempimenti gli enti provinciali, scarsamente dotati di risorse economiche e di personale.

Valutato che:

- la Regione Piemonte, secondo il Rapporto del Ministero dell’Economie e delle Finanze sulle concessioni delle acque minerali e termali, è la regione italiana con il maggior numero di concessioni attive per quanto riguarda le acque minerali, che corrispondono a 43, e settima per quanto riguarda le concessioni termali, che corrispondono a 17 (dati MEF 2015);
- le concessioni piemontesi di acque termali, hanno un’incidenza territoriale molto elevato, infatti le superfici concesse in relazione alle concessioni risulta essere di circa 3.377 ettari;
- dai dati del MEF risulta che la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni sia stata utilizzata solo nell’1% delle concessioni;
- alla luce di quanto esposto fin ora, è evidente che sia necessario un urgente intervento sulla normativa regionale ormai obsoleta e non coordinata con le leggi nazionali vigenti in materia e trasversali alla materia;
- il sistema Termale piemontese è una ricchezza fondamentale per i territori in cui insistono le concessioni, principalmente come attrattori turistici che hanno un’influenza su tutta la regione;

- attualmente, peggiorata dall'emergenza pandemica, il sistema termale piemontese ha iniziato un lento declino che non vede più arrivare investimenti mirati e volti a sviluppare il settore.

Il Consiglio regionale impegna la giunta

Affinché

- *venga avviata entro 60 giorni una revisione normativa della legge regionale 25/1994 e di ogni regolamento collegato, sulla base delle disposizioni del Testo Unico Ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;*
- *venga avviata al più presto una revisione normativa della legge regionale 25/1994 e di ogni regolamento collegato, sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59;*
- *venga rivalutato l'articolo 2 comma 4, L.r. 23/2015, per la parte che compete le concessioni termali, ottimizzando l'attuale patrimonio termale che necessita di maggiore attenzione.*